

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PILANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Palladio"**

Via Dante Alighieri, 4 - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)  
Tel. n. 0444/898025 -Partita Iva – Codice fiscale 80015470240 - Cod. Mecc. VIIC814001  
e-mail: [VIIC814001@istruzione.it](mailto:VIIC814001@istruzione.it) - PEC: [VIIC814001@pec.istruzione.it](mailto:VIIC814001@pec.istruzione.it)  
sito della scuola [www.icspojana.edu.it](http://www.icspojana.edu.it)



Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Pojana Maggiore, ((vedasi timbratura in alto))

Agli atti  
All'Albo on-line  
Alla Sezione Amministrazione trasparente  
Al Sito dell'Istituto Comprensivo

**Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1  
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento  
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi  
CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20270  
CUP: G24D22005140006  
CIG: 99483126C4**

**CONTRATTO IN FORMA PRIVATA**

**TRA LE PARTI**

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:**

Istituto Comprensivo Statale "A. Palladio"
Via Dante Alighieri, 4 Pojana Maggiore (VI)
E-mail: <a href="mailto:viic814001@istruzione.it">viic814001@istruzione.it</a>
PEC: : <a href="mailto:viic814001@pec.istruzione.it">viic814001@pec.istruzione.it</a>
Cod. Fisc.: 80015470240
Codice univoco: UFHI6R

**OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE**

Ditta ANASTASIS Società Cooperativa Sociale
Via Amendola, 12 – Bologna
P.I. IT03551890373
C.F. IT03551890373
PEC : <a href="mailto:anastasis@pec.it">anastasis@pec.it</a>

**PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre n. 2771-VI-I del 26/06/2023 questa Stazione Appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto a mezzo richiesta di offerta ad un unico operatore economico individuato attraverso indagine conoscitiva informale di mercato svolta fuori Mepa;
- nella stessa determina veniva individuato il valore massimo della fornitura, in euro 138.990,00, IVA 22% inclusa;

**Firmato digitalmente da FRANCESCA COCCO**

- in data 03/07/2023 prot. n. 2836-VI veniva inviata la richiesta di offerta;
- in data 05/07/2023 prot. n. 2844-VI.3-E, risultava pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;
- di quest'ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il valore economico dell'offerta prodotta;

**PRESO ATTO**

che dall'esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico dell'offerta n. 2844-VI.3-E di euro 1.874,00 inclusa IVA 22% e che la stessa risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola;

**VISTA**

la determina affidativa prot. n. 3221 -VI del 29/08/2023;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.
3. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra il Fornitore, Anastasis Società Cooperativa Sociale e l'Istituto Comprensivo "Palladio" di Pojana Maggiore, relativi alla fornitura di
  - a. n. 1 Licenza quinquennale SW Geco Versione IT UK + Kit materiali BES – Sw Comp con 1 Installazione –
  - b. n. 1 Licenza quinquennale SW Geco cers. IT UK + Kit materiali BES – licenza quinquennale-SW Comp 12 licenze Educational

e alla prestazione di servizi finalizzati alla consegna e al supporto per l'installazione del software.

Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine e al disciplinare sono parte integrante e sostanziale dell'Ordine medesimo e con esso costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti.

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti. In caso di conflitto tra la documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura ed all'Installazione, gli allegati e l'Ordine medesimo, quest'ultimo prevarrà. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali e particolari, ove presenti, per la fornitura e l'installazione di beni, che dovranno ritenersi prive di efficacia tra le Parti.

**Art. 2. Perfezionamento del contratto**

Il presente contratto si intende in vigore e vincolante tra le Parti esclusivamente dal momento in cui lo stesso e tutti i relativi Allegati perverranno al Fornitore, anche a mezzo mail o fax, sottoscritti dal Committente. La sottoscrizione apposta su uno o più degli Allegati di per sé non vincola le Parti fino a che non si pervenga alla sottoscrizione anche del presente contratto.

**Art. 3. Comunicazioni**

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza.

Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

**Art. 4. Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € 1.874,00 (corrispondente a € 1.536,07 + IVA 22 %), come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
3. Il corrispettivo per la Fornitura svolto come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario, sarà remunerato a corpo.
4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese.
5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFHI6R.

**Firmato digitalmente da FRANCESCA COCCO**

La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).

6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, IBAN IT87A0538702406000001416363, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
8. Il pagamento della fattura è subordinato:
  - (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
  - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
  - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
  - (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
  - (v) Il suddetto pagamento avverrà, salvo cause di forza maggiore (es. mancato rimborso da parte del Ministero) entro 60gg. dalla data di accettazione della fattura.
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mera fornitura di software didattico che non necessita di installazione da parte di esterni.

#### **Art. 5. Frazionamento dei pagamenti**

È escluso qualsiasi frazionamento del pagamento, in termini di anticipi o ratei, anche in presenza di consegna parziale. Non saranno accettate fatture emesse a qualsiasi titolo prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 6. Esecuzione dell'appalto**

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
  - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
  - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
  - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
  - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.
2. La Fornitura dovrà essere svolta/o con le seguenti modalità: la ditta Anastasi Società Cooperativa Sociale dovrà inviare le informazioni per il download del software e i codici di attivazione relativi alle licenze acquistate all'indirizzo PEC: [viic814001@pec.istruzione.it](mailto:viic814001@pec.istruzione.it). I termini di consegna del software e delle credenziali sono fissati nel 31/12/2023 e sono da considerarsi essenziali ed espressamente accettati e conosciuti dal Fornitore.
3. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

4. La Scuola provvederà in autonomia ad installare il Software nelle postazioni individuate, il Fornitore si impegna ad organizzare, gestire ed eseguire le attività di supporto all'installazione, da fornire all'Istituto in caso di necessità, inviando a quest'ultimo per iscritto tutte le indicazioni per poter accedere al servizio.
5. Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto si obbliga a:
  - ottemperare alle disposizioni legislative e ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità applicabili al Contratto;
  - rispondere dell'esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei confronti dei suoi eventuali fornitori e dipendenti.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle Specifiche Tecniche indicate nella richiesta di offerta e riportati anche nell'Ordine.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Istituto scolastico.

#### **Art. 7. Responsabilità dell'Affidatario**

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. Eventuali ritardi nella consegna, che siano prevedibili da parte del Fornitore, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Istituto e il Fornitore sarà tenuto ad indicare i nuovi termini di consegna previsti. In tal caso l'Istituto Comprensivo di Pojana avrà facoltà di accettare la modifica del termine di consegna, da comunicarsi mediante comunicazione scritta, ovvero dichiarare di volersi avvalere della risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento del Fornitore, con riserva di agire per il risarcimento del danno. In ogni caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dipendenti dalla ritardata esecuzione della consegna delle informazioni per il download del software e delle credenziali.
4. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
5. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

#### **Art. 8. Controllo della fornitura e dell'installazione (per i beni che ne necessitano)**

I beni oggetto di Fornitura dovranno essere conformi alle indicazioni stabilite nell'Ordine. L'I.C. "Palladio" di Pojana Maggiore si riserva di effettuare un controllo quantitativo e qualitativo dei beni oggetto di Fornitura, intendendosi la Fornitura definitivamente accettata solo dopo l'esito positivo del collaudo da parte di apposita persona incaricata dall'I.C. "Palladio" di Pojana Maggiore. In presenza di esito negativo dei controlli la Fornitura verrà rifiutata e gli eventuali costi di disinstallazione sostenuti dal Fornitore resteranno a carico del Fornitore medesimo, senza che questi abbia diritto al pagamento del Corrispettivo, né di qualunque importo a qualunque titolo, neppure di indennizzo.

#### **Art. 9. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
  - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
  - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
  - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
  - a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
  - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
10. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
11. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
12. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice, l'Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

#### **Art. 10. Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «**Missione**») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestones* previsti nel Piano medesimo.
2. Nello specifico, il *target* della linea di investimento è costituito dal numero di classi trasformate in

ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito dovrà fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per l'azione 1 – *Next generation classroom*, che per ciascuna scuola finanziata è stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di riparto n. 218 del 2022.

3. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l'Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l'indicatore 7 «*Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto. In particolare, l'indicatore dovrà essere misurato due volte l'anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi all'indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell'Unità di missione per il PNRR.
4. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
5. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:
  - a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
  - b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
  - c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2;
  - d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

#### **Art. 11. Durata del contratto e termine massimo di esecuzione**

1. La Fornitura dovrà essere effettuata/o nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del PNRR e dovrà essere completata/o entro e non oltre la data del 31/08/2024 o 31/12/2023.
2. Il termine ultimo per la conclusione del contratto è definita nel 31/08/2024.
3. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 12. Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto Comprensivo di Pojana Maggiore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

#### **Art. 13. Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

#### **Art. 14. Subappalto**

È vietato ogni tipo e forma di sub appalto. Il Fornitore dovrà eseguire il Contratto tramite la sua impresa. E' fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi subappaltatori l'esecuzione del Contratto. In tale ipotesi, il Fornitore risponderà nei confronti dell'I.C. "Palladio" di Pojana Maggiore rispetto alle prestazioni eseguite dal subappaltatore. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, l'Istituto Scolastico avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

#### **Art. 15. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
  - a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
  - e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);

- g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
  - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Art. 16. Cauzione**

L'Amministrazione non chiede all'Operatore Economico una garanzia definitiva considerata la comprovata solidità dell'operatore economico e in quanto il fornitore individuato è anche il produttore del software e questo consente un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 17. Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

#### **Art. 18. Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Istituto Scolastico, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il Contratto Generale nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara;
- c) difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta;
- d) nei casi di cui agli articoli n. 5 (Pagamenti), n.12 (Obblighi di riservatezza), n.20 (Divieto di cessione del contratto).
- e) In tutti i predetti casi di risoluzione l'I.C. "Palladio" di Pojana Maggiore ha diritto di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del

danno;

- f) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
- g) compimento da parte del Fornitore di atti lesivi dell'immagine dell'I.C. "Palladio" di Pojana Maggiore;
- h) perdita del Fornitore dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto.

Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta comunicata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento.

La presente clausola viene espressamente accettata.

#### **Art. 19. Clausole risolutive espresse**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
  - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
  - c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
  - d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
  - f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
  - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
  - h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
  - i) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
  - j) mancata consegna delle forniture [mancato espletamento del servizio] tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
  - k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **Art. 20. Divieto di cessione del contratto**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

#### **Art. 21. Lavoro e sicurezza**

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 22. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato contestualmente mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della stazione appaltante e dell’operatore economico affidatario.

#### **Art. 23. Comunicazioni relative al Contratto**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

**per l’Affidatario:** *e-mail:* [info@anastasis.it](mailto:info@anastasis.it) - PEC: [anastasis@pec.it](mailto:anastasis@pec.it)

**per la Stazione Appaltante :** *e-mail:* [viic814001@istruzione.it](mailto:viic814001@istruzione.it) - PEC: [viic814001@pec.istruzione.it](mailto:viic814001@pec.istruzione.it)

#### **Art. 24. Foro di competenza.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto I.C. Palladio di Pojana Maggiore nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

**Art. 26. Varie**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pojana Maggiore, lì 31 agosto 2023

L'AFFIDATARIO

LA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Pojana Maggiore, lì [data]

L'AFFIDATARIO